

CAPITOLO III

I diritti della personalità

SOMMARIO: 1. Principi generali. – 2. Questioni rilevanti. – 2.1. Il danno da nascita indesiderata. – 2.2. Il “diritto a non nascere se non sano”. – 2.3. Il diritto alla conoscenza delle proprie origini biologiche (parto anonimo). – 2.4. Il c.d. diritto all’oblio.



1. PRINCIPI GENERALI

La protezione della persona umana assurge a **principio informatore del nostro sistema giuridico**.

L’art. 2 della Costituzione stabilisce che *“la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali in cui si svolge la sua personalità”*, mentre l’art. 3, al co. 2, attribuisce alla Repubblica *“il compito di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana”*.

Tali disposizioni assumono una posizione fondamentale sotto il profilo dell’efficacia formale.

Tradizionalmente al diritto (o ai diritti) della personalità vengono attribuiti i caratteri della:

- a) *indisponibilità*;
- b) *irrinunciabilità*;
- c) *intrasmisibilità*;
- d) *imprescrittibilità*.

SOLUZIONE OFFERTA DALLA CORTE DI CASSAZIONE A SEZIONI UNITE (sentenza 22 dicembre 2015, n. 25767)

ESCLUSO in ossequio al concetto di danno-conseguenza, consacrato all'art. 1223 c.c. e riassumibile nell'averne di meno a seguito dell'illecito.

2.3. Il diritto alla conoscenza delle proprie origini biologiche (parto anonimo)

Quesito

Esiste il diritto alla conoscenza delle proprie origini biologiche?

Il **diritto alla conoscenza delle proprie origini biologiche** e alle circostanze della propria nascita trova un **sempre più ampio riconoscimento a livello internazionale e sovranazionale**.

È espressamente riconosciuto dalla **Convenzione di New York** del 20 novembre 1989 delle Nazioni Unite in materia di diritti dei minori dove, all'art. 7, si afferma che il minore ha diritto, nella misura del possibile, a conoscere i propri genitori sin dalla sua nascita.

La **Convenzione de L'Aja del 29 maggio 1993**, relativa alla protezione dei minori e alla cooperazione in materia di adozione internazionale prevede, all'art. 30, che le autorità competenti si impegnino a conservare le informazioni che detengono sulle origini del minore, specificamente quelle relative all'identità della madre e del padre, così come i dati sulla storia sanitaria del minore e della sua famiglia e assicurano l'accesso del minore o del suo rappresentante a queste informazioni nella misura prevista dalla legge del loro Stato.

La **Raccomandazione n. 1443/2000 dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa** ha invitato gli Stati ad assicurare il diritto del minore adottato a conoscere le proprie origini al più tardi al compimento della maggiore età e a eliminare dalle legislazioni nazionali qualsiasi disposizione contraria.

In alcune **legislazioni Europee** il diritto a conoscere le proprie origini è espressamente riconosciuto: così, ad esempio, in **Germania** dove

assume la qualificazione di diritto fondamentale della personalità in quanto espressione del diritto generale alla dignità e al libero sviluppo della persona in seguito alla sentenza 31 gennaio 1989 del *Bundesverfassungsgericht*. In **Svizzera** la Costituzione federale del 1992 riconosce il diritto di ciascuno a conoscere le proprie origini come un diritto della personalità e, in caso di adozione, l'art. 138 della normativa sullo stato civile prevede che la persona interessata a conoscere il contenuto dell'atto di nascita è a ciò autorizzata dall'autorità cantonale di sorveglianza.

Analogamente in **Olanda** la Corte Suprema, con la sentenza 15 aprile 1994 (*Valkenhorst*), ha riconosciuto il diritto a conoscere l'identità dei propri genitori biologici nel quadro del generale diritto della personalità del minore. In **Spagna** il Tribunale costituzionale, con la sentenza del 21 settembre 1999, ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 47 della legge sullo stato civile che offriva la possibilità di far figurare sui registri dello stato civile la filiazione da madre sconosciuta.

La **Corte Europea dei diritti dell'uomo**, con la sentenza emessa il 25 settembre 2012, nel caso *Godelli contro Italia*, ha dato una **interpretazione dell'art. 8 della Convenzione E.D.U.**, che riconduce il diritto alla conoscenza delle proprie origini nell'ambito di applicazione della **nozione di vita privata** e specificamente **nella sfera di protezione dell'identità personale**.

In questa prospettiva la Corte Europea ha affermato che l'art. 8 protegge il diritto all'identità e alla realizzazione personale e a sviluppare relazioni con i propri simili e il mondo esterno. **A questa realizzazione della personalità concorrono la conoscenza dei dati concernenti la propria identità di essere umano** e l'interesse vitale, protetto dalla Convenzione, di ottenere le informazioni necessarie per apprendere la verità su un aspetto importante dell'identità personale quale la identità dei propri genitori. La nascita e le sue circostanze rientrano dunque nell'ambito degli elementi della vita privata del bambino e poi dell'adulto, garantiti dall'art. 8 della Convenzione che trova pertanto applicazione in questa materia.

Parallelamente, come nella precedente sentenza emessa il 13 febbraio 2002, nel caso *Odièvre contro Francia*, la *Grande Chambre* della

Corte E.D.U. ha rilevato l'esistenza di un interesse in conflitto con il diritto alla conoscenza delle proprie origini e che si manifesta in situazioni di difficoltà per la madre tali da indurla a portare a termine la gravidanza e a partorire in condizioni di sicurezza, per la sua salute e quella del bambino, solo se può conservare l'anonimato e vedere tale scelta garantita dall'ordinamento anche successivamente al parto.

La Corte, pur dando atto che in Europa il cd. parto anonimo è ammesso da un numero nettamente minoritario di Stati, riconosce che gli Stati aderenti alla Convenzione possano **accordare all'anonimato meritevolezza di tutela sotto due profili:**

- a) salvaguardare la salute della donna consentendole di partorire in condizioni mediche e sanitarie appropriate, proteggendo così sia la salute della donna che quella del bambino durante la gravidanza e il parto;
- b) evitare che le condizioni personali della donna la costringano ad abortire e soprattutto la inducano ad aborti clandestini e abbandoni selvaggi del bambino.

La scelta dei mezzi più adatti per assicurare equamente la conciliazione dell'istanza di protezione della madre, che si trova in una condizione di difficoltà tale da non consentirle di assumere il ruolo genitoriale, con la domanda legittima del figlio ad avere accesso alle informazioni sulle sue origini spetta agli Stati aderenti alla Convenzione. Tuttavia, la Corte è nelle condizioni di esercitare un sindacato circa la scelta e l'effettivo esercizio di tali mezzi di composizione del conflitto e, in particolare, sulla ricerca e la realizzazione di un equilibrio fra i concorrenti interessi e diritti in gioco.

In questa prospettiva la Corte Europea ha riconosciuto alla **legislazione francese** la capacità di contemperare tali concorrenti esigenze di tutela perché la L. n. 2002 del 1993, nel modificare la legge del 1993, che tuttora riconosce il diritto della donna di partorire mantenendo segreta la propria identità, ha rafforzato le possibilità per la stessa di revocare la sua decisione e ha permesso, mediante l'istituzione di un organismo *ad hoc* (il Consiglio nazionale per l'accesso alle origini personali), di gestire la reversibilità del segreto condizionandolo all'accordo espresso dalla madre e dal figlio e rendendo concreta ed effettiva l'interpellabilità della

madre sulla richiesta del figlio di rimuovere il segreto. Inoltre la legislazione francese e da ultimo la L. 22 gennaio 2002, n. 93 ha reso accessibili, nonostante la permanenza del segreto, una serie di informazioni non identificative che la madre è tenuta a fornire al momento della sua decisione di partorire anonimamente.

La citata sentenza della Corte Europea *Odièvre c. Francia*, di cui la sentenza *Godelli c. Italia* è la coerente riaffermazione, costituisce, come sottolineato dalla dottrina, un **precedente sofferto perché è stato pronunciato all'esito della ricerca di un difficile equilibrio fra tradizioni giuridiche e posizioni di principio molto diverse**. Secondo i giudici rimasti in minoranza la legge francese riconosce come un ostacolo assoluto a qualsiasi ricerca di informazione, da parte della persona nata in regime di anonimato, la decisione della madre, quale che sia la ragione e la legittimità di tale decisione. Il rifiuto della madre si impone al figlio che non ha alcun mezzo giuridico per contrastare la sua volontà unilaterale. In questo modo, secondo la *dissenting opinion*, la madre ha il diritto puramente discrezionale di mettere al mondo un bambino ponendolo in una condizione di sofferenza e condannandolo per tutta la vita all'ignoranza sulle sue origini. Non si tratta pertanto di un sistema che assicura un equilibrio tra i diritti in gioco. Il **diritto di veto puro e semplice** riconosciuto alla madre comporta che i diritti del minore riconosciuti nel sistema generale della convenzione (sentenze *Johansen c. Norvege*, *Kuzner c. Germania*), sono interamente negati e dimenticati. Il diritto all'identità, come condizione essenziale del diritto all'autonomia (*Pretty c. Regno Unito*) e allo sviluppo della persona (*Bensaid c. Regno Unito*) fa parte del nocciolo duro del diritto al rispetto della vita privata e pertanto un esame tanto più rigoroso si impone per bilanciare effettivamente gli interessi in gioco laddove invece nella situazione francese attuale una preferenza cieca viene riconosciuta ai soli interessi della madre. La legge francese n. 93 del 22 gennaio 2002, oggetto della decisione della C.E.D.U., riconosce chiaramente la necessità di trovare un riequilibrio dei diritti in conflitto. Essa, pur non mettendo in discussione l'istituto dell'*accouchement sous x*, segna certamente un passo in avanti in materia di accesso alla conoscenza delle proprie origini in quanto consente di sollecitare la reversibilità del segreto sull'identità della ma-

dre. Tuttavia tale reversibilità è in ultima istanza affidata e condizionata dall'accordo di quest'ultima.

Se questa posizione non ha trovato il consenso della maggioranza essa appare tuttavia rilevante perché mette in luce come all'istituto del parto anonimo è stato riconosciuta nella sentenza *Odièvre* legittimità anche nel **perpetuare una posizione di disparità fra gli interessi in conflitto** rendendo per certi versi improprio il richiamo alla teoria e alla tecnica del bilanciamento fra diritti fondamentali abitualmente utilizzata dalla giurisprudenza di Strasburgo.

I **giudici nazionali** (Cass. civ. 15024/2016), dal canto loro, ritengono particolarmente puntuali quelle posizioni della dottrina secondo cui, nella specie, il **bilanciamento dei diritti fondamentali in gioco appare una categoria inefficace** e per certi versi inappropriata perché nell'istituto in questione non vengono a contrapporsi, nel tempo e per entrambi i versanti del conflitto, dei diritti fondamentali ma, da un lato, il diritto fondamentale alla conoscenza della propria identità e, dall'altro, una istanza di protezione di una scelta cui l'ordinamento ha riconosciuto tutela, necessariamente di carattere assoluto, sia dal punto di vista soggettivo che temporale, per le conseguenze deteriori che teme si realizzerebbero qualora tale scelta fosse vietata o non garantita nel tempo.

In altri termini si può propriamente parlare di ponderazione fra diritti fondamentali con riferimento al momento della scelta della madre di partorire anonimamente perché in questo momento è in gioco il suo diritto alla vita e quello del figlio. Dopo la nascita non è più il diritto alla vita ad essere in gioco e il diritto all'anonimato diventa strumentale a proteggere la scelta compiuta dalle conseguenze sociali e in generale dalle conseguenze negative che verrebbero a ripercuotersi in primo luogo sulla persona della madre. In questa prospettiva non è il diritto in sé della madre all'anonimato che viene garantito ma la scelta che le ha consentito di portare a termine la gravidanza e partorire senza assumere le conseguenze sociali e giuridiche di tale scelta. Solo la madre, pertanto, in questa prospettiva, può essere la persona legittimata a decidere se revocare la sua decisione di rimanere anonima in relazione al venir meno di quell'esigenza di protezione che le ha consentito la scelta tutelata dall'ordinamento.

La decisione della Corte Europea ha riconosciuto legittima questa tutela perché connessa a una finalità *quoad vitam* dell'istituto ma ha introdotto un doppio limite a questa tutela in funzione della tutela del diritto del figlio alla conoscenza delle proprie origini.

In questa prospettiva ha recepito e valorizzato due caratteristiche della legislazione francese e cioè l'accessibilità dei dati non identificativi, in stretta relazione con la loro utilizzabilità ai fini medici e sanitari, e la revocabilità del segreto che deve trovare la sua effettività nella creazione di un sistema di comunicazione, necessariamente idoneo a garantire l'anonimato, fra la madre e il figlio.

Secondo la Corte di Cassazione, nell'**istituto del parto anonimo**, per come legittimato dalla giurisprudenza Europea, viene a crearsi una **situazione per certi versi di tipo convenzionale** perché la madre accede alla possibilità di portare a compimento la gravidanza e di partorire, mettendo così al mondo una nuova vita, ma chiede e ottiene dall'ordinamento la garanzia di vedere tutelata nel corso di tutta la sua vita la segretezza sulla maternità biologica e la scissione di quest'ultima dalla genitorialità sociale e giuridica.

Questa richiesta di protezione viene riconosciuta meritevole sino al punto di attribuire alla madre la titolarità del segreto senza che, nel corso della sua vita, possa essere costretta alla sua rimozione anche da parte di un soggetto pubblico cui sia affidata la valutazione degli interessi in conflitto.

La Corte Europea ha ritenuto che l'affidamento esclusivo alla madre della decisione sulla permanenza del segreto sia giustificabile proprio in relazione alla intensità della protezione che una scelta di tale importanza, da prendere in una situazione di difficoltà, spesso anche estrema, richiede, una decisione che non può che essere garantita, per il presente e il futuro, nel momento in cui viene presa e che non consente una successiva rivalutazione da parte dell'ordinamento che prescindendo dalla volontà della madre biologica. Come si è detto, però, nel riconoscere tale titolarità e autodeterminazione alla madre la Corte Europea ha voluto che alla stessa sia altresì consentito concretamente di rimuovere il segreto e di tenere conto della volontà di chi è nato per effetto della sua scelta: ha voluto, in altri termini, che la scelta per l'anonimato si tra-

mutasse in un obbligo alla segretezza sottratto anche alla volontà della persona nel cui interesse preminente era stato riconosciuto e protetto (Cass. civ. 15024/2016 cit.).

Successivamente alla sentenza *Godelli* del 2012 la **Corte Costituzionale è intervenuta con la sentenza n. 278 del 18 novembre 2013** in quanto il Tribunale per i minorenni di Catanzaro ha sollevato, in riferimento all'artt. 2, 3 e 32 Cost., e art. 117 Cost., co. 1, la questione di legittimità costituzionale della L. 4 maggio 1983, n. 184, art. 28, co. 7, (Diritto del minore ad una famiglia), come sostituito dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 177, co. 2, (Codice in materia di protezione dei dati personali), *“nella parte in cui esclude la possibilità di autorizzare la persona adottata all'accesso alle informazioni sulle origini senza avere previamente verificato la persistenza della volontà di non volere essere nominata da parte della madre biologica”*.

Secondo il **Tribunale minorile calabrese** tale disposizione contrasterebbe infatti:

- a) con l'**art. 2 Cost.**, configurando *“una violazione del diritto di ricerca delle proprie origini e dunque del diritto all'identità personale dell'adottato”*;
- b) con l'**art. 3 Cost.**, in riferimento all'*“irragionevole disparità di trattamento fra l'adottato nato da donna che abbia dichiarato di non voler essere nominata e l'adottato figlio di genitori che non abbiano reso alcuna dichiarazione e abbiano anzi subito l'adozione”*;
- c) con l'**art. 32 Cost.**, in ragione dell'impossibilità, per il figlio, di ottenere dati relativi all'anamnesi familiare, anche in relazione al rischio genetico;
- d) con l'**art. 117 Cost.**, co. 1, in riferimento all'art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva con la L. 4 agosto 1955, n. 848, per come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo nella sentenza del 25 settembre 2012 nel caso *Godelli* contro Italia.

Secondo la Corte Costituzionale il fondamento costituzionale del diritto della madre all'anonimato **riposa sull'esigenza di salvaguardare madre e neonato da qualsiasi perturbamento**, connesso alla più ete-

rogea gamma di situazioni, personali, ambientali, culturali, sociali, tale da generare l'emergenza di pericoli per la salute psico-fisica o la stessa incolumità di entrambi e da creare, al tempo stesso, le premesse perché la nascita possa avvenire nelle condizioni migliori possibili.

Tuttavia, ha rilevato la Corte Costituzionale, l'aspetto che viene qui in specifico rilievo – e sul quale la sentenza della Corte di Strasburgo del 25 settembre 2012, *Godelli contro Italia*, invita a riflettere – ruota attorno al **profilo**, per così dire, **diacronico della tutela assicurata al diritto all'anonimato della madre**.

Con la disposizione all'esame, l'ordinamento pare, infatti, **prefigurare una sorta di cristallizzazione o di immobilizzazione nelle relative modalità di esercizio**: una volta intervenuta la scelta per l'anonimato, infatti, la relativa manifestazione di volontà assume connotati di irreversibilità destinati, sostanzialmente, ad espropriare la persona titolare del diritto da qualsiasi ulteriore opzione; trasformandosi, in definitiva, quel diritto in una sorta di vincolo obbligatorio, che finisce per avere un'efficacia espansiva esterna al suo stesso titolare e, dunque, per proiettare l'impedimento alla eventuale relativa rimozione proprio sul figlio.

Tutto ciò è icasticamente scolpito dal D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 93, co. 2, secondo cui il certificato di assistenza al parto o la cartella clinica, ove comprensivi dei dati personali che rendono identificabile la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata avvalendosi della facoltà di cui al d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, art. 30, co. 1, possono essere rilasciati in copia integrale a chi vi abbia interesse, in conformità alla legge, decorsi cento anni dalla formazione del documento.

Ebbene, a cercare un fondamento a tale sistema – che commisura temporalmente lo spazio del “vincolo” all'anonimato a una durata idealmente eccedente quella della vita umana –, se ne ricava che esso riposa sulla ritenuta esigenza di prevenire turbative nei confronti della madre in relazione all'esercizio di un suo diritto all'oblio e, nello stesso tempo, sull'esigenza di salvaguardare *erga omnes* la riservatezza circa l'identità della madre, evidentemente considerata come esposta a rischio ogni volta in cui se ne possa cercare il contatto per verificare se intenda o meno mantenere il proprio anonimato. Ma né l'una né

l'altra esigenza sono considerate dalla Corte Costituzionale dirimenti perché espongono il figlio alla inevitabile e definitiva perdita del suo diritto alla conoscenza delle proprie origini e affidano la tutela della riservatezza della scelta della madre a una disciplina eccessivamente rigida che se, da un lato, legittimamente, impedisce l'insorgenza di una genitorialità giuridica, con effetti inevitabilmente stabilizzati pro futuro, non appare ragionevole laddove si presenta come *“necessariamente e definitivamente preclusiva anche sul versante dei rapporti relativi alla genitorialità naturale”*.

Il *vulnus* costituzionale che ne deriva è, dunque, rappresentato, a giudizio della Consulta, dalla *“irreversibilità del segreto la quale, risultando, per le ragioni anzidette, in contrasto con gli artt. 2 e 3 Cost., deve conseguentemente essere rimossa”*.

Può quindi affermarsi, senza ombra di dubbio, che la nostra Corte Costituzionale ha delineato in termini ancor più stringenti e sistematici della Corte Europea la condizione di legittimità dell'istituto in questione alla condizione della potenziale e nello stesso tempo **sempre attuale reversibilità del segreto**.

Sulla base di tali premesse, la Corte di Cassazione ha sostenuto che, negare al figlio l'accesso alla conoscenza delle proprie origini **successivamente alla morte della madre biologica** – stante l'impossibilità, in questo caso, di poterla interpellare al fine di sapere se abbia ancora interesse a mantenere il segreto – comporterebbe quella **irreversibilità del segreto** che la Consulta ha ritenuto incostituzionale. Ciò che è rilevante e decisivo è la possibilità per la madre di revocare il segreto, condizione che la morte non rende più attuale e ipotizzabile nel futuro: negare tale accesso produrrebbe, quale conseguenza, la definitiva perdita del diritto fondamentale del figlio a conoscere le proprie origini (Cass. civ. 15024/2016 cit.).

Come chiarito di recente dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Cass. civ., sez. un., 1946/2017), per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 278 del 2013, **ancorché il legislatore non abbia ancora introdotto la disciplina procedimentale attuativa**, sussiste la possibilità per il giudice, su richiesta del figlio desideroso di conoscere le proprie origini e di accedere alla propria storia parentale, di interpellare

la madre che abbia dichiarato alla nascita di non voler essere nominata, ai fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione, e ciò con **modalità procedurali**, tratte dal quadro normativo e dal principio affermato dalla Corte costituzionale, **idonee ad assicurare la massima riservatezza e il massimo rispetto della dignità della donna**; fermo restando che il diritto del figlio trova un limite insuperabile allorché la dichiarazione iniziale per l'anonimato non sia rimossa in seguito all'interpello e persista il diniego della madre di svelare la propria identità.

Risulta così **superato l'indirizzo** secondo cui, in mancanza di intervento da parte del Parlamento, l'interpello della madre non potrebbe avvenire con modalità direttamente individuate dal giudice, in quanto la Corte costituzionale – con l'inciso, che compare nel dispositivo della pronuncia, “*attraverso un procedimento, stabilito dalla legge, che assicuri la massima riservatezza*” – avrebbe istituito una esplicita riserva di legge per non vanificare la garanzia di segretezza sul parto riconosciuta dall'ordinamento alla donna.

Sempre secondo detto orientamento, l'impossibilità di un'attuazione per via giudiziaria della sentenza della Corte costituzionale dipenderebbe dalla sua natura di **pronuncia additiva di principio**, con contestuale rinvio alla legge per la necessaria disciplina di dettaglio. L'intervento del giudice si appaleserebbe indebito e invasivo degli altri poteri dello Stato, perché creativo *ex novo* di un procedimento, tra l'altro di per sé non risolutivo in caso di indisponibilità, da parte della struttura che conserva i documenti, a comunicare le informazioni che consentano di risalire alla identità della madre. Il **punto di equilibrio** tra i due diritti in gioco – quello del figlio a conoscere le proprie origini e quello della madre di mantenere l'anonimato – si realizzerebbe proprio attraverso la disciplina del procedimento di interpello, in considerazione della pluralità di soluzioni idonee a ristabilire la legittimità costituzionale, tra loro fungibili poiché compatibili con il principio che si tratta di attuare attraverso l'esercizio della discrezionalità legislativa. Sarebbero configurabili **anche ostacoli di carattere processuale**, perché la piena attuazione del contraddittorio assicurata alle parti (anche) nei procedimenti in camera di consiglio, con il diritto di accedere liberamente a tutte. Da ultimo, la **Suprema corte di Cassazione**, ha chiarito che l'adottato ha diritto, nei casi di cui all'art. 28, comma 5, l. n. 184 del 1983, di conoscere le proprie origini accedendo

alle informazioni concernenti, non solo l'identità dei propri genitori biologici, **ma anche quella delle sorelle e fratelli biologici adulti**, previo interpello di questi ultimi mediante procedimento giurisdizionale idoneo ad assicurare la massima riservatezza e il massimo rispetto della dignità dei soggetti da interpellare, al fine di acquisirne il consenso all'accesso alle informazioni richieste o di constatarne il diniego, da ritenersi impeditivo dell'esercizio del diritto (Cass. civ. 6963/2018).

Schema riepilogativo

CONTRASTO **nella giurisprudenza di legittimità sull'esistenza** del diritto alla conoscenza delle proprie origini biologiche anche in assenza di normativa di dettaglio all'indomani dell'intervento della Corte Costituzionale (sentenza n. 278/2013):

→ **PRIMO ORIENTAMENTO:**

ESCLUSO in assenza di normativa di dettaglio (si tratta di una sentenza additiva di principio);

→ **SECONDO ORIENTAMENTO:**

AMMESSO, ancorché il legislatore non abbia ancora introdotto la disciplina procedimentale attuativa.

SOLUZIONE OFFERTA DALLA CORTE DI CASSAZIONE A SEZIONI UNITE (Cass. civ., sez. un., 1946/2017)

AMMESSO con modalità procedimentali, tratte dal quadro normativo e dal principio affermato dalla Corte costituzionale, idonee ad assicurare la massima riservatezza e il massimo rispetto della dignità della donna.

2.4. Il c.d. diritto all'oblio

Quesito

Come si tutela il c.d. diritto all'oblio?

Di creazione giurisprudenziale è il **c.d. diritto all'oblio: collocato tra**